

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 139**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore TURRONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001**

—————

Modifiche agli articoli 57, 57-*bis*, 58-*bis* e 596-*bis* del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La libertà di stampa, come previsto dall'articolo 21 della Costituzione, costituisce indubbiamente un valore centrale e caratterizzante del nostro ordinamento. Ciò è seriamente messo in discussione se il direttore o l'editore di una testata deve necessariamente, al fine di salvaguardare se stesso e l'azienda che rappresenta, evitare di correre rischi eccessivi trattando di vicende a rischio di querela. È chiaro a chiunque abbia visitato la redazione di qualunque testata che è praticamente impossibile per il direttore, il vicedirettore ed ancor più per l'editore controllare in tempo reale, quindi in tempo utile per intervenire — i quotidiani e le testate radiofoniche e televisive, hanno almeno un'edizione al giorno — quanto trattato; pertanto a meno che i citati responsabili non vogliano coprire l'autore dello specifico articolo, non si potrà attribuire ad altri, se non al materiale estensore dell'articolo, la responsabilità di quanto trattato, a meno che non si dimostri la collaborazione di altri, che sarebbero ovviamente coinvolti.

L'articolo 1 del presente disegno di legge, che sostituisce l'articolo 57 del codice penale, stabilisce che essendo materialmente

impossibile, da parte del direttore o del vicedirettore, esercitare un diretto controllo sul contenuto del periodico da lui diretto, la responsabilità è di questi solo qualora siano coautori del testo, o quando omettano di identificare l'autore della pubblicazione.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 57-bis del codice penale, adeguandolo alle nuove norme introdotte con l'articolo 57, al fine di armonizzare le disposizioni in materia.

L'articolo 3 sostituisce il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale e, invertendo l'ordine prioritario dei soggetti interessati, fa sì che la norma si armonizzi con lo spirito delle modifiche apportate agli articoli precedenti, concentrando l'attenzione *in primis* sull'autore della pubblicazione, il quale è così tenuto ad essere realmente certo di quanto asserisce, in quanto, come si è detto, il controllo è quasi sempre impossibile.

L'articolo 4 è necessario, in quanto, sancendo l'articolo 596 del codice penale l'applicabilità di sanzioni, derivanti dagli articoli 57, 57-bis e 58 del medesimo codice, ed essendo stati questi articoli modificati, si rende obbligatorio procedere all'adeguamento della norma.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa periodica*). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dai casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di identificare l'autore della pubblicazione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo».

### Art. 2.

1. L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 57-bis. - (*Reati commessi con il mezzo della stampa non periodica*). - In caso di reati commessi con il mezzo della stampa non periodica, l'editore della pubblicazione è punito, a titolo di colpa, con la pena prevista per il reato commesso diminuita in misura non eccedente un terzo, se l'autore è ignoto o non è imputabile; le disposizioni di cui al presente articolo si applicano allo stampatore se l'editore non è indicato o non è imputabile».

### Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 58-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«La querela, l'istanza o la richiesta presentata contro l'autore della pubblicazione per il reato da questi commesso ha effetto anche

nei confronti del direttore o del vicedirettore responsabile, dell'editore o dello stampatore, quando nei loro confronti debba procedersi ai sensi degli articoli 57, 57-bis e 58».

Art. 4.

1. L'articolo 596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 596-bis.- (*Diffamazione con il mezzo della stampa*). – Se il delitto di diffamazione è commesso con il mezzo della stampa, le disposizioni dell'articolo 595 si applicano al direttore o vicedirettore responsabile, all'editore o allo stampatore, quando nei loro confronti debba procedersi ai sensi degli articoli 57, 57-bis e 58».